

Bruxelles, 11 aprile 2017  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0368 (COD)**

---

---

**8025/1/17  
REV 1**

**TRANS 139  
MAR 70  
CODEC 561**

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	15197/16 TRANS 484 MAR 300 CODEC 1829
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 – Orientamento generale

---

#### **INTRODUZIONE**

1. La Commissione ha presentato la proposta di regolamento in oggetto il 29 novembre 2016.
2. La proposta è stata presentata nel quadro del programma REFIT della Commissione e del suo impegno per legiferare meglio. La Commissione ha identificato come obsoleti tre regolamenti che riguardano il regime di risanamento strutturale nel settore della navigazione interna, la ripartizione dei contingenti per automezzi pesanti ricevuti dall'Unione da parte della Svizzera e le autorizzazioni per quanto concerne l'accesso degli Stati membri al mercato del trasporto di merci in Bulgaria e Romania.
3. Il 29 marzo 2017 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere in cui esprimeva un ampio accordo sulla proposta.

## LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

4. La proposta è stata presentata dalla Commissione al Gruppo "Trasporti marittimi" del 13 marzo 2017 ed è stata evocata dalla presidenza nella riunione del Gruppo "Trasporti terrestri" del 14 marzo 2017. Inoltre, gli Stati membri sono stati invitati a presentare entro il 31 marzo 2017 eventuali osservazioni in merito alla proposta. Entro tale termine non sono state avanzate osservazioni. Ciononostante, alla riunione del Gruppo "Trasporti marittimi" del 10 aprile 2017 è stata convenuta l'aggiunta di modifiche minori ai considerando 2 e 3.
5. Previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, la presidenza ritiene che la proposta, il cui testo figura nell'allegato della presente nota, possa essere accettata.

## CONCLUSIONE

6. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio a esaminare e approvare l'orientamento generale riportato nell'allegato della presente nota.

---

2016/0368 (COD)

**Proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e  
(CE) n. 685/2001**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea hanno confermato il loro impegno congiunto ad aggiornare e semplificare la legislazione nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. .

<sup>3</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (2) Al fine di ottimizzare l'acquis legislativo e ridurre il volume occorre analizzarlo regolarmente e identificare la legislazione obsoleta. L'abrogazione di atti legislativi obsoleti permette di mantenere il quadro normativo trasparente, chiaro e di facile utilizzo da parte degli Stati membri e dei portatori di interessi, in questo caso i settori della navigazione interna e del trasporto di merci su strada.
- (3) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1101/89<sup>4</sup> nel 1989. Dieci anni dopo il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 718/1999<sup>5</sup>, modificato dal regolamento (UE) n. 546/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, per garantire che continuassero a essere disponibili gli strumenti necessari al settore del trasporto per vie navigabili interne e per gestire le capacità delle flotte. Tale regolamento aveva lo stesso oggetto del regolamento (CEE) n. 1101/89 senza tuttavia abrogare quest'ultimo.
- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia<sup>7</sup>, dal 1° gennaio 2005 tutti i veicoli conformi alle norme tecniche della direttiva 96/53/CE<sup>8</sup> sono stati esentati da ogni regime di contingenti o autorizzazioni. Il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera<sup>9</sup> dovrebbe pertanto essere ritenuto obsoleto.

---

<sup>4</sup> Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116 del 28.4.1989, pag. 25).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 546/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 15).

<sup>7</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

<sup>8</sup> Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 9).

- (5) In seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007, il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> non è più necessario in quanto i suddetti Stati membri non sono più tenuti a ottenere autorizzazioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 685/2001 e (CE) n. 2888/2000 dovrebbero pertanto essere abrogati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 sono abrogati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1).